

## **STATUTO SOCIALE**

### **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 1 – Denominazione**

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale “Passo Stelvio s.r.l.”, in lingua tedesca “Stilfser Joch GmbH”, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 23 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020”, art. 23, e dalla Legge della Provincia autonoma Bolzano - Alto Adige del 20 dicembre 2017, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018”, art. 4 comma 2.

La società è costituita anche ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e della L.P. 16 novembre 2007 n.12 in materia di servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche alla cui osservanza è in ogni caso soggetta.

#### **Art. 2 - Sede**

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Stelvio (BZ), all'indirizzo risultante nel registro delle imprese.

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopracitato.

2.3 La società ha la facoltà di istituire, modificare e di sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici.

#### **Art. 3 - Soci e controllo pubblico.**

3.1. In fase di costituzione sono soci della società Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige ed ERSAF – Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste – Ente strumentale di Regione Lombardia individuato con legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. Possono essere soci della società enti locali e altre pubbliche amministrazioni nonché soggetti partecipati o controllati, anche indirettamente, dalla pubblica amministrazione purché a capitale interamente pubblico.

3.2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale.

3.3. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto “in house providing” e pertanto i soci pubblici esercitano sulla società - congiuntamente o singolarmente - un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi.

3.4. La società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci, titolari del capitale sociale.

3.5. Il controllo “analogo” è esercitato da parte dei soci con strumenti, modalità e frequenza indicati nel presente statuto e concernenti, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.

3.6. Il controllo “analogo” si intende esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nel presente statuto e nei documenti da esso richiamati che consentono il governo della società da parte dei soci.

## **Art. 4 Oggetto e controllo analogo.**

4.1 La società ha per oggetto:

- la valorizzazione del territorio in chiave di attrattività turistica dell'area del Passo dello Stelvio nella Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige e nella Regione Lombardia, nel rispetto della sostenibilità e della compatibilità ambientale, al fine di favorire la creazione di prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- la definizione e realizzazione di un progetto innovativo di interesse generale che rinforzi l'immagine dell'area sovraregionale del Passo dello Stelvio;
- la trasformazione del Passo dello Stelvio in un volano socio-economico e di valorizzazione delle aree limitrofe grazie anche ad una migliore collaborazione tra i territori interessati;
- la realizzazione e gestione di servizi quali, a titolo di esempio, parcheggi, sistemi di accessibilità, sistemi di prenotazione e fruizione dell'area, anche con l'applicazione di un corrispettivo per la loro fruizione;
- il reinvestimento di eventuali utili in loco per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della strada dello Stelvio in un percorso di alta quota di alta compatibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio architettonico culturale dell'infrastruttura, anche al fine di una possibile candidatura come patrimonio mondiale dell'umanità.

4.2. La società può altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti e tutte le operazioni commerciali, produttive, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili o direttamente o indirettamente collegate al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3. La società non può acquistare o detenere partecipazioni in altre società o enti, salvi i casi ammessi dalla normativa vigente.

4.4 La società può per il conseguimento dell'oggetto sociale acquistare e cedere brevetti industriali ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.

4.5 Il programma annuale dei costi e delle attività nonché gli obiettivi della società sono approvati dai soci.

4.6 La società opera quale organismo *in house* degli enti pubblici soci, i quali esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

4.7 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.8 La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016; resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla normativa provinciale in merito.

4.9 I soci esercitano le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di diritto all'informazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli specifici regolamenti adottati dagli enti stessi, attraverso una apposita Convenzione che regola i rapporti tra società ed enti soci.

4.10 Gli enti soci hanno il potere di impartire congiuntamente nei confronti dell'organo amministrativo direttive o indirizzi nonché di formulare singolarmente proposte di iniziative attuative della suddetta Convenzione.

4.11. L'attività della società viene esercitata sul territorio interessato dal Passo dello Stelvio nella Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige e nella Regione Lombardia, è orientata all'efficienza e persegue interessi collettivi.

## **Art. 5 – Durata**

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.

## **CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI**

### **Art. 6 - Capitale sociale**

6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di Legge. Le quote di partecipazione sono divisibili.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, sia a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, e salvo quanto previsto di seguito.

6.3 In caso di aumento del capitale sociale, ai soci spetta il diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2481-bis del codice civile.

6.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., ai soci è attribuita la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.1; in tal caso ai soci che non abbiano espressamente consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

6.5 L'assemblea dei soci può attribuire anche all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità per l'esercizio.

6.6 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

### **Art. 7 – I diritti dei soci**

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

### **Art. 8 - Le quote di partecipazione**

8.1 Le quote di partecipazione spettano ai soci in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 Le quote sociali non possono essere costituite in pegno, gravate da usufrutto o limitate in altro modo senza il preventivo consenso rilasciato dall'assemblea dei soci.

### **Art. 9 - Trasferimento delle quote di partecipazione**

9.1 Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, sia tra soci che a terzi, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni seguenti.

9.2. Stante l'interesse economico generale perseguito come oggetto sociale dalla società, le quote possono circolare solo tra enti pubblici o società a controllo pubblico. Non produce effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote di capitale a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3.1 del presente statuto.

9.3. In caso di trasferimento delle quote sociali per qualsiasi ragione e titolo, sia tra soci che a terzi, compete agli altri soci un diritto di prelazione in proporzione al numero delle quote sociali da ciascuno possedute, salvo il diritto all'accrescimento in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

9.4. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le sue quote sociali dovrà offrirle agli altri soci indicati nel libro soci, indicando il numero delle quote sociali offerte, il prezzo richiesto, le relative modalità di pagamento, le altre condizioni di vendita e l'identità dei proposti acquirenti e del prezzo proposto.

9.5. Gli altri soci ai quali spetta il diritto di prelazione potranno comunicare al socio offerente, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, se e in che misura intendono esercitare il diritto di prelazione e l'eventuale disponibilità di usufruire del diritto di accrescimento previsto al punto 9.3. del presente articolo.

9.6. Qualora gli altri soci non esercitino la prelazione entro il termine di cui sopra, la partecipazione o parte di essa potrà essere trasferita a terzi, nei limiti di cui al presente statuto, entro il perentorio termine di trenta (30) giorni al prezzo ed alle condizioni di cui alla comunicazione effettuata ai soci.

9.7 Si potrà derogare alla procedura sopra indicata nel caso in cui il socio offerente abbia concordato direttamente con gli altri soci il prezzo e le modalità del trasferimento delle quote sociali offerte. In tal caso l'accordo dovrà essere stipulato per iscritto e firmato da tutti i soci.

9.8. In caso di aumento del capitale sociale e di rinuncia da parte di un socio ad esercitare il diritto di opzione spettantegli, tale diritto verrà automaticamente attribuito agli altri soci in proporzione alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale.

9.9. Tutte le comunicazioni previste in questo articolo dovranno essere date per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo risultante dal libro soci.

#### **Art. 10 – Finanziamenti dei soci**

10.1 I soci possono effettuare secondo le disposizioni di legge vigenti versamenti in conto capitale ovvero a titolo di finanziamento; i sopraccitati finanziamenti sono da considerarsi finanziamenti infruttiferi, fatta eccezione nel caso di diversa pattuizione scritta.

10.2 Il rimborso dei finanziamenti è assoggettato alle disposizioni dell'art. 2467 del codice civile.

#### **Art. 11 – Titoli di debito**

11.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile. L'emissione di titoli di debito viene deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

### **RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

#### **Art. 12 – Diritto di recesso dei soci**

12.1 In presenza di pluralità di soci il diritto di recesso compete ai soci esclusivamente nei casi inderogabili previsti dal presente statuto e dalla legge.

12.2 L'esercizio del diritto di recesso da parte del socio dovrà essere comunicato all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta presentazione. Tale comunicazione deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che legittimi il recesso.

12.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 90 (novanta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

#### **Art. 13 – Determinazione del valore delle quote di partecipazione del socio recedente**

13.1 Il valore delle quote in caso di recesso da parte dei soci viene determinato e versato ai sensi dell'art. 2473, commi 3 e 4 del C.C.

#### **Art. 14 – Esclusione del socio**

14.1 Non sono previste cause di esclusione, salvo la perdita dei requisiti di partecipazione alla società di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.

### **DECISIONI DEI SOCI**

#### **Art. 15 - Le decisioni dei soci**

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo o del revisore;
- d) la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per gli amministratori e per i componenti dell'organo di controllo nel rispetto della normativa vigente;
- e) le modificazioni del presente Statuto.

15.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

15.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, al termine di tale procedura dovrà essere redatto un documento scritto, dal quale devono risultare l'esito della decisione dei soci e le seguenti informazioni:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

15.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i 10 (dieci) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica certificata.

15.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.7 Le decisioni dei soci, adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto, sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.8 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

## **Art. 16 – Assemblea**

16.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 15.2 ai punti d) ed e) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

16.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Europa.

16.4 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o comunicato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata o lettera consegnata a mano.

Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

16.6 In mancanza di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti i membri dell'organo amministrativo e il Sindaco in carica sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

### **Art. 17 – Svolgimento dell'assemblea**

17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

17.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e ad occorrenza uno o più scrutatori, i quali possono essere anche non soci.

17.3 Il presidente dell'assemblea deve constatare la regolare costituzione e la legittimazione a deliberare dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione di partecipazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea nonché verificare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 L'assemblea può essere tenuta con partecipanti dislocati in più luoghi, i quali sono in collegamento audio/video tra loro. In tal caso dovranno essere soddisfatte le successive condizioni e ne dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- il presidente ed il segretario dell'assemblea, che provvedono alla redazione del verbale, devono essere presenti nello stesso luogo;
- al presidente dell'assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario dell'assemblea deve avere la possibilità di seguire con chiarezza lo svolgimento e gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;
- ai partecipanti deve essere consentito discutere e votare, insieme e contemporaneamente, sui punti dell'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Art. 18 – Diritto di voto**

18.1 Ad ogni socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

18.2 Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese al momento dell'Assemblea.

18.3 Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. Tale delega dovrà essere conservata tra i documenti della società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega è conferita per una particolare assemblea, essa ha effetto anche per una eventuale seconda convocazione della stessa. È ammesso anche il rilascio di una procura generale per la partecipazione a più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno trattato.

18.4 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera secondo le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del codice civile.

#### **Art. 19 – Verbale dell'assemblea**

19.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale. Tale verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

19.2 Dal verbale deve risultare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale sociale rappresentato da questi. Devono altresì risultare le modalità di votazione, il risultato delle votazioni, l'esatta identificazione dei soci favorevoli, dei soci astenuti e dei soci contrari. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni concernenti l'ordine del giorno trattato.

19.3 Il verbale relativo alle deliberazioni comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

19.4 Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dell'assemblea dei soci.

### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

#### **Art. 20 – L'Organo Amministrativo**

20.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) consiglieri.

20.2 I soci nominano in base al principio di rotazione un Presidente ed un Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.

La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.3 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, per il primo periodo di carica dopo la costituzione della società viene designato da parte del socio Provincia autonoma di Bolzano.

20.4 Il terzo membro del Consiglio d'Amministrazione viene designato e nominato su accordo tra i due soci. Questo ricoprirà la carica di Amministratore Delegato. È comunque vietata l'attribuzione di deleghe a più di un amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione previa autorizzazione dell'assemblea.

20.5 Gli amministratori restano in carica per un periodo pari a tre esercizi finanziari e sono rieleggibili. Valgono le norme di cui all'art. 2383 del Codice Civile.

20.6 I membri dell'organo amministrativo possono rinunciare al loro ufficio ovvero essere revocati dai soci in qualsiasi momento senza diritto al risarcimento del danno, anche nel caso di revoca senza giusta causa.

20.7 Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero organo amministrativo e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nuova nomina degli Amministratori o di tutti i Consiglieri di Amministrazione.

20.8 All'organo amministrativo si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salva espressa deroga con delibera assembleare ove consentita dalla legge.

20.9 Nella scelta degli Amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della legge 12 luglio 2011, n. 120.

#### **Art. 21 - Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione**

21.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni che ai sensi di legge e dello statuto devono essere prese mediante decisione collegiale; per la relativa procedura si rimanda agli artt. 15.4 e 15.5.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

21.3 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax oppure posta elettronica certificata da spedirsi o consegnarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e all'organo di controllo e nei casi di urgenza con telegramma, telex, telefax oppure posta elettronica certificata da spedirsi o consegnarsi almeno 2 (due) giorni lavorativi prima dell'adunanza.

Se il Consiglio di Amministrazione non venisse convocato secondo le modalità di cui sopra può tuttavia validamente deliberare se sono presenti tutti i membri del Consiglio e l'organo di controllo. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza personale della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica nonché il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

21.4 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati; al riguardo si rimanda a quanto disposto all'art. 17.4.

21.5 Il Consiglio viene presieduto dal Presidente.

21.6 Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

21.7 Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario.

## **Art. 22 – Le competenze dell'Organo Amministrativo**

22.1 L'organo amministrativo, nei limiti imposti dal modello organizzativo "in house providing", è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. L'organo amministrativo può compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, escluse solo quelle che l'art. 2381 quarto comma C.C. riserva in ogni caso al Consiglio, all'Amministratore Delegato, determinando l'oggetto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

22.3 L'organo amministrativo può affidare a terzi il compimento di determinati atti o categorie di atti e può nominare direttori, institori e procuratori speciali.

## **Art. 23 – Comitato consultivo**

23.1 L'organo amministrativo può avvalersi di un comitato consultivo, quale organo consultivo della società, che è composto da un numero massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea, di cui 5 (cinque) designati da ERSAF, di intesa con Regione Lombardia, 5 (cinque) designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e 1 (una) nominata dal Cantone dei Grigioni, che rappresentano sia gli operatori economici che gli enti pubblici del bacino d'utenza dell'area interessata dal Passo dello Stelvio compreso il territorio Svizzero.

23.2 Il Comitato consultivo è nominato per un periodo corrispondente alla durata in carica dell'organo amministrativo.

23.3 Il Comitato consultivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Esso si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno ed è assistito dall'Amministratore Delegato in funzione di segretario.

23.4 Ai membri del Comitato consultivo non saranno riconosciuti compensi e/o gettoni di presenza salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

23.5 Il Comitato consultivo esprime all'organo amministrativo un parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, prima della predisposizione del programma annuale dei costi e delle attività e degli obiettivi, nonché su ogni altra questione o iniziativa per la quale l'organo amministrativo ne richieda espressamente il parere.

## **Art. 24 – Rappresentanza della società**

24.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita, è attribuita la rappresentanza della società. In caso di assenza o



impedimento del Presidente, la rappresentanza della società spetta al Vicepresidente in qualità di sostituto del Presidente.

24.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 22 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

#### **Art. 25 – Compensi degli amministratori**

25.1 All'organo amministrativo spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

25.2 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 26 – Organo di Controllo**

26.1 La società deve nominare un organo di controllo o un revisore, secondo quanto deliberato dai soci.

L'organo di controllo sarà composto da un solo membro effettivo.

26.2 La designazione dell'organo di controllo spetta al socio che non ha designato il Presidente del Consiglio d'Amministrazione in carica in quel momento.

26.3 L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni ed eserciterà altresì la revisione legale dei conti sulla società, salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 27 - Divieto di istituire nuovi organi**

27.1 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo i casi di comitati per i quali non è previsto alcun compenso, quali comitati tecnici.

### **BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

#### **Art. 28 – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità nel rispetto delle norme di legge vigenti.

28.3 Il bilancio d'esercizio deve essere approvato con deliberazione dei soci ai sensi di legge entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei casi previsti dalla legge.

28.4 Almeno il 5% (cinque per cento) degli utili netti è da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il venti per cento (20%) del capitale sociale.

28.5 I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano anche sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti solo gli utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio approvato a norma di legge. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

### **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 29 – Scioglimento e liquidazione della società**

29.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

29.2 Addivendendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce le

modalità per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi ai sensi di legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 30 – Disposizioni generali**

30.1 Domicilio degli amministratori, del sindaco e del revisore per quel che concerne i rapporti tra di loro e con la società è quello risultante dai libri sociali. Il domicilio iscritto nei libri sociali viene modificato su comunicazione inviata dalle predette persone mediante lettera raccomandata all'Organo Amministrativo. Per quanto concerne i loro rapporti con la società, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

30.2 I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art 11 del D.Lgs. 175/2016.

30.3 Le amministrazioni pubbliche partecipanti esercitano sulla società un controllo analogo congiunto, come definito anche dall'art. 3 della Legge Provinciale n. 12 del 16 novembre 2007, ed in particolare:

- i) provvedono direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore della società;
- ii) svolgono funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le direttive generali per raggiungerli
- iii) esercitano attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità del servizio.

30.4 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e le disposizioni normative in tema di società a partecipazione pubblica che operano in regime di in house providing.

30.5 Le qualifiche relative a persone che nel presente statuto compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Nel presente statuto si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

30.6 In caso di discordanza interpretativa fra i due testi del presente statuto, redatto in lingua italiana ed in lingua tedesca, prevale quello redatto in lingua italiana.

### **Art. 31 - Personale**

31.1 Per lo svolgimento dei compiti istituzionali e l'amministrazione del patrimonio della società è assunto o incaricato dalla società il personale necessario, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto del lavoro.

31.2 Ai fini dell'assunzione, sarà richiesta la conoscenza della lingua tedesca per una adeguata percentuale del personale, da stabilire nei criteri adottati dall'Organo Amministrativo previsti nel comma 3 del presente articolo.

31.3 L'Organo amministrativo adotta criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.